

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto per l'affidamento attraverso la procedura di somma urgenza ex art. 163 D.lgs. 50/2016, dei lavori per la messa in sicurezza delle cortine esterne in mattoni pieni del complesso edilizio del Rettorato, sito in via Ostiense 161-163

TRA

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre, dal Direttore Generale pro-tempore, Dott. Pasquale Basilicata, nato a [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato, per la carica, ove sopra (di seguito denominata "Università")

E

La società **Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l.** con sede legale in Via Savoia, 39/A – 00198 Roma, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma [REDACTED] e partita I.V.A. [REDACTED], rappresentata dall'ing. Pasqualucci Enzo, in qualità di Legale rappresentante e Amministratore Unico, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], residente a Roma e domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata "Appaltatore");

PREMESSO

- Che il giorno 23 febbraio 2019, a causa delle avverse condizioni metereologiche, oggetto di apposito avviso da parte del Dipartimento della Protezione Civile, è avvenuto il distacco di una quota parte della cortina esterna di rivestimento in mattoni pieni del corpo scala D del complesso edilizio sede del Rettorato (via

Ostiense 161-163);

- Che, all'esito delle verifiche di stabilità e sicurezza delle cortine dell'intero complesso edilizio svolte da professionisti incaricati dall'Università, è emersa la necessità e urgenza di porre in essere immediati interventi di ripristino e messa in sicurezza delle facciate dell'intero complesso;
- Che l'art. 163 del D.lgs. 50/2016 consente al Responsabile del procedimento, in circostanze di somma urgenza, di disporre l'immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di urgenza e di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità tramite l'affidamento in forma diretta dei lavori entro il limite di € 200.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, a un operatore economico dallo stesso individuato;
- Che, con verbale del 12 marzo 2019, il Responsabile del procedimento, valutando che dalle risultanze peritali emergeva la sussistenza delle condizioni per procedere con somma urgenza a rimuovere lo stato di pregiudizio per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, ha disposto la consegna e l'immediata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza affidandoli all'Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l.;
- Che nello stesso verbale le parti hanno consensualmente determinato che il corrispettivo delle prestazioni ordinate sarebbe stato definito a misura in base all'utilizzo di prezziari ufficiali di riferimento, ridotti del 20% e di nuovi prezzi da definire congiuntamente, entro la somma massima di € 200.000 prevista dal citato art. 163;
- Che, con verbale dell'11 aprile 2019, le parti hanno concordato i nuovi prezzi contrattuali e hanno definito che i lavori affidati siano computati a misura fino a un corrispettivo massimo di € 187.746,12 oltre IVA, di cui € 46.959,00 oltre IVA

per oneri per la sicurezza;

- Che tale importo sarà dovuto, ai sensi dell'art. 163, comma 7 D.Lgs. 50/2016, esclusivamente all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti dell'impresa previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Che, nella seduta del 28 marzo 2019, è stata data comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ne ha preso atto, delle attività di verifica e messa in sicurezza avviate a seguito del crollo e dell'intervenuto affidamento secondo la procedura di cui all'art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- Che con Decreto del Direttore Generale prot. 54585 rep. 837/2019 del 15.5.19, è stato approvato l'affidamento diretto e disposta la copertura della spesa per i lavori, ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di € 187.746,12 oltre IVA;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto – L'Università, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza delle cortine esterne in mattoni pieni del complesso edilizio del Rettorato, sito in via Ostiense 161-163. L'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita in conformità al Verbale di consegna dei lavori del 12.3.19 e agli Ordini di Servizio del Direttore dei Lavori, n. 1 del 12.3.19 e n. 2 del 26.3.19, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo allo stesso allegati.

Le lavorazioni oggetto del contratto rientrano nella Categoria OG1, classifica I.

Art. 3 - Durata dei lavori – I lavori oggetto del presente contratto dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019.

Art. 4 – Importo del contratto – L’importo dell’intervento è computato a misura, fino ad un massimo di € **187.746,12 (centottantasettemilasettecentoquarantasei/12)** oltre IVA, così suddivisi:

- **Importo massimo a misura per l’esecuzione dei lavori**, ammontante a € 140.787,12 (centoquarantamilasettecentottantasette/12) oltre I.V.A.;
- **Importo per gli oneri per la sicurezza**, ammontante a € 46.959,00 oltre IVA (quarantaseimilanovecentocinquantanove/00) oltre I.V.A..

Art. 5 – Pagamenti – Il pagamento avverrà in unica soluzione e sarà disposto a condizione che sia accertato il possesso, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti previsti per l’affidamento del contratto, come previsto dall’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ferma restando la condizione sopra detta, il pagamento è subordinato all’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, con il quale sarà autorizzata l’emissione di regolare fattura in formato elettronico, che dovrà essere intestata a: “Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita I.V.A. e codice fiscale 04400441004” e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell’Ufficio: **Area contratti e contenzioso**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **7930174A99**

Codice CUP **F89E19000450005**

L’Università procederà al pagamento – previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 - entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura, accreditando i relativi importi sul conto corrente comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del presente Contratto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa – Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamenti devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, da eventuali subappaltatori o subcontraenti, il codice identificativo del contratto attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Università gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Appaltatore provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3

della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

CAPO II – ESECUZIONE DEL'APPALTO

Art. 7 - Subappalto e cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa - Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato cedere, in tutto o in parte, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. La cessione del contratto costituisce, in ogni caso, motivo di risoluzione *ipso iure*, ai sensi del seguente art. 14 del presente Contratto e fa sorgere il diritto per l'Università di effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, ai sensi del seguente art. 14 del presente Contratto.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 8 – Cauzione definitiva – L'Appaltatore ha provveduto a costituire la garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo ridotto ex art 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 di € 15.019,69, mediante polizza fidejussoria n. 69/02/803741021 emessa dalla compagnia Amissima Assicurazioni Spa in data 20 maggio 2019. Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione definitiva si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 – Coperture assicurative – L'Appaltatore ha presentato, così come richiesto all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la polizza assicurativa per danni da esecuzione, per responsabilità civile terzi n. GM/M13280629, stipulata con la compagnia Itas Mutua in data 31 maggio 2019.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro – L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 11 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore – L'Appaltatore dovrà svolgere, secondo le specifiche indicazioni e disposizioni che saranno di volta in volta emanate sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del procedimento, tutte le attività – anche strumentali, di verifica, e a carattere professionale e specialistico - funzionali e necessarie per l'esecuzione del contratto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, senza oneri aggiuntivi per l'Università e senza che questo possa costituire motivi di riserva o eccezione alcuna, tutte le attività e le lavorazioni di tipo conoscitivo e di verifica, anche strumentali e che comportino l'affidamento delle stesse a professionisti, e tutti i saggi e le prove *in situ* e di laboratorio che saranno in ogni tempo disposte dal Direttore dei lavori.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla redazione, da parte di un tecnico qualificato, di tutti gli elaborati grafici e le relazioni tecniche connesse all'esecuzione dei lavori eventualmente richiesti dal Direttore dei lavori.

Art. 12 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa -

L'esecuzione del Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa cui i documenti contrattuali richiamati nelle premesse facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università degli Studi Roma Tre.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre", consultabile sul sito web istituzionale dell'Università alla pagina: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e con le modalità di cui all'art. 14.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 13 - Penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori – Clausola risolutiva espressa - In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti all'art. 3 per l'esecuzione dell'appalto, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale. Rimane, in ogni caso, salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali maggiori danni. L'importo complessivo delle penali contestate per ritardo nell'esecuzione dei lavori non può superare il 10% dell'importo contrattuale per i lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessivamente di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 14.

Rimane, in ogni caso, salvo il diritto dell'Università al risarcimento di eventuali

maggiori danni.

Art. 14 – Risoluzione e clausole risolutive espresse – Fermo restando quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei casi espressamente previsti negli articoli 6, 7, 12 e 13 del presente Contratto.

La risoluzione s’intende operante di diritto allorché l’Università notifichi per iscritto (anche a mezzo PEC) all’Appaltatore la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L’Università procederà all’incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 8 del presente Contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 15 – Recesso – Qualora, a seguito del controllo dei requisiti necessari all’affidamento del Contratto, sia accertata l’assenza di uno o più dei predetti requisiti, l’Università recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione delle opere rimanenti, nel limite delle utilità conseguite e procederà alla segnalazione alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, la stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, si accerti e permanga per l’intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell’Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 ed all’art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l’Università procederà ai sensi dell’art. 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui al precedente art. 8 del

presente Contratto.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 16 - Risoluzione delle controversie – Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 - Spese - Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è redatto in triplice esemplare ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Pasquale Basilicata

IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.r.l.

L'AMMINISTRATORE UNICO Ing. Enzo Pasqualucci

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice

Civile le clausole contenute negli articoli 5 (“Pagamenti”), 6 (“Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa”), 7 (“Subappalto e cessione del contratto – Clausola risolutiva espressa”), 10 (“Sicurezza sul lavoro”), 12 (Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa), 13 (“Penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori – Clausola risolutiva espressa”), 14 (“Risoluzione e clausole risolutive espresse”), 15 (“Recesso”), 16 (“Risoluzione delle controversie”), del presente Contratto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Pasquale Basilicata

IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.r.l.

L’AMMINISTRATORE UNICO Ing. Enzo Pasqualucci